



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 273/16/CONS

VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ RCS MEDIAGROUP S.P.A. DA PARTE DELLA SOCIETÀ CAIRO COMMUNICATION S.P.A.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 giugno 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS, del 24 marzo 2016

VISTA la delibera n. 658/15/CONS, del 1 dicembre 2015, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2014*”;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, del 24 marzo 2016 di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la nota pervenuta in data 28 aprile 2016 (prot. n. 22236), ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Regolamento con cui la società Cairo Communication S.p.A. (di seguito denominata anche Cairo Communication) ha comunicato l’intenzione di procedere

all'acquisizione, tramite offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria, delle azioni ordinarie della società RCS Mediagroup S.p.A. (di seguito denominata anche *RCS*);

VISTA la nota di riscontro dell'Autorità del 19 maggio 2016 (prot. n. 27120) e la successiva integrazione pervenuta in data 30 maggio 2016 (prot. n. 29387) con cui la società Cairo Communication ha comunicato l'approvazione da parte della Commissione nazionale per la società e la borsa con delibera n. 19619 del 28 maggio 2016, del documento di offerta;

RILEVATO che le due società operano entrambe nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) ed in particolare, Cairo Communication, anche attraverso società controllate, svolge attività di fornitura di servizi di media audiovisivi e raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo, editoria periodica e raccolta pubblicitaria su stampa anche *online*; RCS, anche tramite società controllate, è attiva nell'editoria quotidiana e periodica ed elettronica, nella raccolta pubblicitaria su stampa anche *online*, nella fornitura di servizi di media audiovisivi su piattaforma satellitare;

CONSIDERATO quanto segue:

1. l'Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC, verifica il rispetto dei limiti enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

2. la società offerente, Cairo Communication S.p.A. risulta essere:

- società per azioni quotata con sede legale in Milano, Via Tucidide, n. 56 – 20134, C.F. n. 07449170153;

- operante nel SIC e iscritta al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) con il numero 7654 dal 13 febbraio 2000;

- controllata dal Sig. Urbano Roberto Cairo (c.f. *OMISSIS*), che detiene il 73% del capitale sociale, di cui il 12,387% direttamente, il 44,876% tramite la società U.T. Communication S.p.A. e il 15,710% tramite la U.T. Belgium Holding SA;

- controllante varie società, tra le quali le seguenti, iscritte al ROC: Cairo Pubblicità S.p.A., La7 S.p.A. e Cairo Network S.r.l. al 100%; Cairo Editore S.p.A. al 99%;

con riferimento all'attività di editore, la società offerente, tramite la controllata Cairo Editore S.p.A., ha comunicato al ROC la titolarità di:

- n. 21 testate periodiche;
- n. 1 testata annuale;

in relazione all'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi, tramite la controllata La7 S.p.A., ha comunicato al ROC la titolarità di n. 2 autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi sul digitale terrestre per i marchi "La7" (pot. DIV.III/27169 del 05/05/2010) e "LA7d" (prot. Uff.III/20087 del 19/04/2006);

3. la società emittente, RCS MediaGroup S.p.A. risulta essere:

- società per azioni quotata con sede legale in Milano Via Rizzoli, n. 8 – 20132, C.F. n. 12086540155;
- operante nel SIC ed iscritta al ROC con il numero 21916 dal 1 gennaio 2012;
- non controllata da nessun soggetto e con capitale disperso;
- controllante numerose società, tra le quali le seguenti, iscritte al ROC: Blei S.r.l. in liquidazione, RCS Edizioni locali S.r.l., Editoriale del Mezzogiorno S.r.l., RCS Gaming S.r.l., Trovalavoro S.r.l., Digicast S.p.A. al 100%; Digital Factory S.r.l. al 60%; Editoriale Fiorentina S.r.l al 50%; Editoriale Veneto S.r.l. al 51%;

con riferimento all'attività di editore, RCS MediaGroup S.p.A. ha comunicato al ROC la titolarità di:

- n. 2 quotidiani nazionali;
- n. 3 testate quotidiane *on-line*;
- n. 120 testate periodiche;

in relazione all'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi, tramite la controllata Digicast S.p.A., ha comunicato al ROC la titolarità di n. 4 autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi sul satellite per i marchi "Lei" (delibera n. 579/12/CONS del 21/11/2012), "Dove" (delibera n. 61/10/CONS del 24/02/2010), "Caccia" (delibera n. 551/09/CONS del 23/09/2009) e "Pesca" (delibera n. 580/12/CONS del 21/11/2012);

4. l'operazione in esame consiste nel lancio di un'offerta pubblica di scambio volontaria ("Offerta"), da parte di Cairo Communication, su tutte le azioni di RCS. Il corrispettivo dell'Offerta è pari a n. 0,12 azioni di Cairo Communication di nuova emissione per ciascuna azione ordinaria di RCS apportata all'offerta; per l'effetto, in base a quanto risulta dal documento di offerta, tale corrispettivo esprime un valore monetario unitario pari a circa euro 0,27 per ogni azione di RCS portata in adesione. L'Offerta, che prevede un periodo di adesione dal 13 giugno 2016 all'8 luglio 2016, è comunque subordinata a determinate condizioni, tra cui il raggiungimento di un numero

di adesioni che consentano a Cairo Communication di conseguire una percentuale di capitale sociale pari al 50% più 1 (una) azione ordinaria di RCS. Pertanto, all'esito dell'operazione Cairo Communication acquisirebbe una partecipazione di controllo in RCS;

5. in relazione alle verifiche sul numero di autorizzazioni per la diffusione di programmi televisivi, si rileva che il limite previsto dall'art. 43, comma 7, del *Testo unico* si riferisce al totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano; pertanto, essendo RCS esclusivamente titolare, indirettamente, di n. 4 autorizzazioni satellitari per la diffusione di servizi di media via satellite, l'operazione in oggetto non è idonea ad aumentare la percentuale del totale dei programmi irradiabili sulla televisione digitale terrestre da parte di Cairo Communication;

6. in merito alle valutazioni sul rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del *Testo unico*, si rileva che, per quanto concerne l'anno 2014, il gruppo Cairo ha conseguito ricavi ai fini SIC – così come quantificato dalla delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015 (17.137 milioni di euro) – pari al *OMISSIS*% e il gruppo RCS ha conseguito ricavi ai fini SIC pari al *OMISSIS*%. Pertanto, l'operazione in esame non risulta idonea a consentire il conseguimento da parte del gruppo acquirente, anche attraverso società controllate o collegate, di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. con riferimento alla verifica di cui all'articolo 43, comma 11, è emerso che le società partecipanti non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche;

8. con riguardo al divieto, di cui all'art. 43, comma 12, del *Testo Unico*, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani da parte di soggetti esercenti l'attività televisiva in ambito nazionale che conseguano ricavi superiori all'8% del SIC, si rileva che l'operazione non comporta la violazione della disposizione, non conseguendo la società offerente Cairo Communication S.p.A. ricavi superiori alla suddetta percentuale;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 21 giugno 2016

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi